

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

D.d.s. 31 luglio 2015 - n. 6532
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia, operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole», approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE E COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Preso atto che la Giunta regionale:

- con deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;
- nella seduta del 31 luglio 2015 ha:
 - approvato lo schema di disposizioni attuative relativo all'Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;
 - dato mandato alle competenti strutture tecniche della Giunta Regionale di predisporre, sulla base dello schema sopra richiamato, le disposizioni attuative relative all'Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende

agricole», che stabiliscano, tra l'altro, i termini di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure amministrative per la gestione delle domande stesse;

- dato mandato alle competenti strutture tecniche della Giunta Regionale di provvedere ad eventuali integrazioni e/o correzioni di natura tecnica delle disposizioni attuative rispetto al suddetto schema, che si rendessero necessarie in coerenza con la normativa comunitaria;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni», con il quale è approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole»;

Rilevata la necessità dei potenziali beneficiari della suddetta Operazione, di conoscere le condizioni e gli impegni che regolano l'accesso ai contributi, i termini di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure amministrative per la gestione delle domande stesse, attraverso specifiche disposizioni attuative per la presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 60.000.000,00, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative relative all'Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande competitività e sostenibilità delle aziende agricole» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura;

4. di comunicare all'OPR, alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia e alla Città Metropolitana di Milano l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Vitaliano Peri

— • —

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”

SOTTOMISURA 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

OPERAZIONE 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

1. OBIETTIVO

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

3. SOGGETTI RICHIEDENTI

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5. INTERVENTI

5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

5.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

6. SPESE GENERALI

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

8. TIPOLOGIA DI AIUTO

8.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

8.2 SPESA AMMISSIBILE

9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

10. CRITERI DI VALUTAZIONE

10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE PER “AZIENDE DI MONTAGNA”

10.2 CRITERI DI VALUTAZIONE PER “AZIENDE NON DI MONTAGNA”

11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

11.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

11.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA

11.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

11.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

11.5 ERRORI SANABILI E PALESI, DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

11.5.1 ERRORI SANABILI E PALESI

11.5.2 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

14. CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

15. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

16. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI

17. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

18. PROROGHE

19. VARIANTI

19.1. DEFINIZIONE DI VARIANTI

19.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

19.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

20. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

20.1 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

21. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

21.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO

21.2 EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

21.3 EROGAZIONE DEL SALDO

22. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

23. CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

24. CONTROLLO IN LOCO

25. FIDEIUSSIONI

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

26. CONTROLLI EX POST

27. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

28. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

29. RINUNCIA

30. CAUSE DI FORZA MAGGIORE e circostanze eccezionali

31. IMPEGNI

31.1 IMPEGNI ESSENZIALI

31.2 IMPEGNI ACCESSORI

32. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

32.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

32.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

33. SANZIONI

34. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

35. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

ALLEGATO 1 - NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, di cui al paragrafo 5.1, lettera f

ALLEGATO 2 - PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA, di cui al paragrafo 11.4, lettera a

ALLEGATO 3 - VARIANTI, di cui al paragrafo 19.2

1. OBIETTIVO

L'Operazione si pone l'obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo e garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima.

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio regionale.

3. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- a) imprenditore individuale,
- a) società agricola¹ di persone, capitali o cooperativa.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di contributo devono:

- 1) essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP², anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;
- 2) proporre di realizzare interventi in un'azienda agricola che rispettino la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. I soggetti che non soddisfano la citata condizione possono proporre di realizzare solo interventi non attinenti il rispetto delle stesse norme. Tale condizione non si applica nel caso di giovani agricoltori, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, ossia dalla data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo, purché gli interventi di adeguamento alle suddette norme siano terminati entro 24 mesi dalla data di insediamento.

5. INTERVENTI

Le domande relative agli interventi sono ripartite per l'accesso al finanziamento secondo la zona altimetrica in cui ricade più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda condotta dal richiedente.

In particolare, sono distinte domande presentate da richiedenti che conducono un'azienda la cui SAU ricade per più del 50% in:

- a) **zona svantaggiata di montagna**, con questo intendendo che per più del 50% della SAU ricade nel territorio di uno o più dei Comuni compresi nell'Allegato B del PSR 2014-2020, definita per le presenti disposizioni attuative "azienda di montagna";
- b) **altre zone**, definita per le presenti disposizioni attuative "azienda non di montagna".

5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli interventi dell'elenco sottostante che dimostrino di possedere entrambe le seguenti caratteristiche:

- a) essere commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti proposti;
- b) essere relativi ai prodotti compresi nell'Allegato I, previsto dall'articolo 32 del Trattato dell'Unione Europea.

In particolare sono ammissibili:

A. opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria:

1 Art.2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

2 Ai sensi del dell'art. 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

- 1) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo³ di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola;
 - 2) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo⁴ di fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. Il prodotto ottenuto deve essere compreso nell'Allegato I, previsto dall'articolo 32 del Trattato dell'Unione Europea;
 - 3) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo⁵ di strutture di stoccaggio dei prodotti/sottoprodotti aziendali;
 - 4) ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo⁶ di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzati alla conversione delle strutture esistenti;
 - 5) costruzione di nuove serre fisse, tunnel e relativi impianti;
- B. impianto e/o reimpianto di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali, soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine;
- C. adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, tra cui lo smaltimento dell'amianto;
- D. adeguamento ai requisiti minimi definiti dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, comprese quelle vigenti nell'ambito impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, purché terminati entro 24 mesi dalla data di primo insediamento, nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, beneficiari della Operazione 6.1.01 - "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014-2020;
- E. acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente e difficilmente spostabili, per la:
- 1) produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali;
 - 2) trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. Il prodotto ottenuto deve essere compreso nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
 - 3) movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, ammissibili esclusivamente a condizione che:
 - a) l'effluente trattato sia distribuito, per almeno il 51%, su terreni disponibili a qualsiasi titolo all'impresa o alla società richiedente per l'utilizzazione agronomica;
 - b) gli effluenti di allevamento trattati siano, per almeno il 51%, di provenienza dell'impresa o della società richiedente; sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento" (Comunicazione nitrati) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2208 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
 - 4) riduzione dei consumi energetici o il miglioramento dell'efficienza energetica;
- F. acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato nell'Allegato 1 della presenti disposizioni attuative;
- G. realizzazione di strutture per la protezione delle colture dai parassiti;
- H. acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture.

Per quanto riguarda la difesa fitosanitaria le citate capannine devono prevedere, oltre alla lettura dei dati climatici, l'abbinamento a modelli previsionali e/o a Sistemi di Supporto Decisionale (DSS).

Per quanto riguarda la gestione agronomica le suddette capannine devono prevedere, oltre alla lettura dei dati climatici, la presenza di sensori che supportano le decisioni relative alla gestione idrica e/o nutrizionale delle colture;

- I. acquisto di strumenti per la riduzione degli inquinamenti puntiformi da prodotti fitosanitari (biobed), ossia dispositivi nei quali sono raccolte le acque contaminate da prodotti fitosanitari (residui di soluzione di prodotti fitosanitari rimasti nell'attrezzatura e delle acque di lavaggio di queste ultime) che subiscono un procedimento di evaporazione forzata o naturale favorita dal sole e dal vento, oppure possono essere biodegradate all'interno di un substrato costituito da terreno e materiale organico.

5.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5.1 ed in particolare⁷:

- A. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo⁸ di fabbricati e manufatti destinati ad abitazione, ufficio, attività agrituristiche, compresa la degustazione di alimenti e/o di bevande;
- B. scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione e tutti gli interventi non inerenti alla produzione di carne o alla riproduzione equina, limitatamente alle fattrici e ai puledri fino alla doma esclusa (18 mesi per purosangue e trottatori o fino a tre anni per cavalli da sella);
- C. interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati utilizzati per l'attività agricola in combinazione con altre attività non agricole (es: piano terra rimessa agricola e piano primo abitazione). Non sono ammissibili le opere relative a parti comuni delle quali non è possibile determinare in modo separato la relativa spesa (es: scavi di fondazione, fondazioni, tetto, caldaie, altri impianti generici);
- D. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- E. movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi;
- F. nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di pozzi per uso irriguo e/o altri usi aziendali;

³ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

⁴ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

⁵ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

⁶ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

⁷ Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all'ammissibilità.

⁸ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

- G. acquisto di terreni e/o di edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli destinati alla vendita diretta dei prodotti aziendali e allo stoccaggio degli effluenti di allevamento;
- H. adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali, comprese quelle attinenti ai requisiti inerenti alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e alla Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di giovani agricoltori, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, non sono ammissibili interventi di adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali terminati oltre 24 mesi dalla data di insediamento;
- I. realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, gasificazione, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, impianti fotovoltaici;
- J. impianto e reimpianto di vigneti;
- K. impianto e reimpianto di colture specializzate annuali;
- L. impianto e reimpianto di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali ed ogni altro investimento aziendale realizzabile con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM);
- M. interventi realizzati tramite i Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) finanziati nell'ambito delle OCM;
- N. acquisto di macchine ed attrezzature non indicate nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;
- O. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature inerenti all'irrigazione delle colture;
- P. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- Q. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 5.1;
- R. investimenti attuati dai soci di OP del comparto Ortofrutta, cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 50.000,00;
- S. investimenti attuati nel comparto Vitivinicolo, cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 200.000,00;
- T. acquisto di diritti di produzione agricola, animali, piante e spese per loro messa a dimora, spese per coltivazioni non permanenti;
- U. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- V. realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing;
- W. ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- X. costruzione di nuove strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzati all'adeguamento alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- Y. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo⁹ di fabbricati e manufatti che prevedono la realizzazione di elementi accessori o adozione di particolari di pregio non riconducibili alla destinazione d'uso agricola, conformemente alle finalità stabilite nelle presenti disposizioni attuative (es: elementi costruttivi, impianti e finiture riconducibili ad un uso abitativo e/o agriturismo, arredi e attrezzature destinati alla degustazione di alimenti e/o di bevande).

5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- 1) **per la realizzazione di opere**, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa, dal:
 - a) committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizi.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
 - b) Direttore dei Lavori al Comune, negli altri casi;
- 2) **per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni**, la data del documento di trasporto.

6. SPESE GENERALI

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo degli interventi al netto dell'IVA, del:

- a) 8% nel caso di opere;
- b) 3% nel caso di impianti e dotazioni;

Le spese generali comprendono:

1. i costi di redazione del "Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola", di cui alla lettera A del paragrafo 11.4;
2. la progettazione degli interventi proposti;
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica;
4. la certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme EMAS e GlobalGap¹⁰;

⁹ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

¹⁰ Il documento normativo GlobalGap è uno schema per la certificazione internazionale delle Good Agriculture Practices - GAP (buone pratiche agricole) promossa EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) organizzazione che riunisce le più importanti aziende di distribuzione europee, nata per sostenere la commercializzazione di prodotti agricoli coltivati secondo i principi dell'agricoltura sostenibile. Le finalità del protocollo GlobalGap (denominazione a partire dal 2007 della precedente certificazione EurepGap) sono: produzioni più sicure per il consumatore; rintracciabilità; minimo impiego di prodotti chimici; attenzioni specifiche per la protezione ambientale; cura degli aspetti igienici nella manipolazione dei prodotti alimentari; salute e sicurezza dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro; elementi relativi alla gestione aziendale.

5. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;
6. le spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

In sede di ammissibilità e di rendicontazione, deve essere assicurata la congruità dell'importo delle spese generali rispetto alla tipologia e al valore degli interventi oggetto di finanziamento.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

LA DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA DELLA OPERAZIONE, PER L'APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE, È PARI A € 60.000.000, DI CUI:

- a) € 20.000.000 per le domande presentate da richiedenti conduttori di aziende delle zone svantaggiate di montagna.
 Nell'ambito di tale dotazione, in relazione a quanto previsto nel capitolo 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, è garantita una riserva fino alla concorrenza di € 1.200.0000 per le domande presentate da richiedenti conduttori di aziende con più del 50% della SAU ricadente nelle aree interne selezionate dell'Alta Valtellina (Comuni di: Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva) e della Val Chiavenna (Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);
- b) € 40.000.000 PER LE DOMANDE PRESENTATE DA RICHIEDENTI CONDUTTORI DI AZIENDE NON DI MONTAGNA.

IN OGNI CASO È GARANTITO IL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DELL'ULTIMA DOMANDA AMMESSA A FINANZIAMENTO.

8. TIPOLOGIA DI AIUTO

L'aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale.

8.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tabella 1

Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate di montagna ¹¹
Condotta da agricoltore che non beneficia del sostegno di cui all'articolo 19.1.a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013	35%	45%
Condotta da giovane agricoltore che beneficia del sostegno di cui all'articolo 19.1.a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013	45%	55%

8.2 SPESA AMMISSIBILE

Il massimale di spesa ammissibile a contributo per ogni beneficiario è pari a:

- € 3.000.000 per domanda;
- € 6.000.000 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020.

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a € 20.000 per le imprese o le società ubicate in zona svantaggiata di montagna e a € 40.000 per le imprese o le società ubicate nelle zone non svantaggiate.

9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili, con altre "fonti di aiuto" concesse per i medesimi interventi, ad esempio: contributi CCIAA, agevolazioni fiscali inerenti la ristrutturazione degli immobili, agevolazioni fiscali inerenti il risparmio energetico.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione e darne comunicazione al Responsabile di Operazione.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in due graduatorie decrescenti, una inerente alle "aziende di montagna" e una inerente alle "aziende non di montagna", redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati ai paragrafi 10.1 e 10.2.

Per entrambe le tipologie di aziende, "aziende di montagna" e "aziende non di montagna", l'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

- a) i requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale) di cui all'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative;
- b) il comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti;
- c) le caratteristiche del richiedente e dell'azienda.

A parità di punteggio definitivo, è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE PER "AZIENDE DI MONTAGNA"

I criteri di valutazione e i relativi punteggi per le "aziende di montagna" sono riepilogati nella successiva Tabella 2 e dettagliati nelle

¹¹ L'elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata di montagna è riportato nell'allegato B del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia.

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

successive Tabelle 3, 4 e 5.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 30 punti, assegnati nell'ambito della Tabella 3 "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)" dei citati criteri di valutazione.

Tabella 2

Riepilogo dei criteri di valutazione "Aziende di montagna"	Punteggio
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale), considerando in ordine decrescente: a) tipologia d'investimento; b) sostenibilità ambientale dell'investimento; c) contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici; d) contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici; e) innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo; f) sostenibilità economica dell'investimento.	100
Comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti	25
Caratteristiche del richiedente e dell'azienda, considerando in ordine decrescente: a) giovane agricoltore; b) donna; c) azienda in area svantaggiata di montagna, azienda in aree protette o area Natura 2000, azienda biologica; d) azienda con produzione standard inferiore.	25

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 3. Qualora i requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nel Piano aziendale non siano riconducibili a quelli considerati in Tabella 3, non è assegnato il relativo punteggio.

Tabella 3

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
1		Tipologia d'investimento (Il punteggio di cui ai criteri da 1.1 a 1.4 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di investimento prevalente)	30
	1.1 non cumulabile con 1.2, 1.3, 1.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti aziendali e alla conversione delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne l'efficienza ambientale	18
	1.2 non cumulabile con 1.1, 1.3, 1.4	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali	15
	1.3 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.4	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per: - la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali; - il trattamento degli effluenti di allevamento aziendali; - la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate per esclusivo uso aziendale	14
	1.4 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.3	Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative, di cui al paragrafo 5.1, lettera F e all'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative	13
	1.5 non cumulabile con 1.7	Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro o realizzazione di investimenti per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, effettuati da giovani agricoltori di cui al paragrafo 5.1, lettera D delle presenti disposizioni attuative	5
	1.6	Ristrutturazione o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti finalizzati al mantenimento dell'attività agricola e di allevamento nei sistemi malghivi di montagna	4
	1.7 non cumulabile con 1.5	Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, e/o per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	3
	1.8	Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali di cui al paragrafo 4.1, lettera B delle presenti disposizioni attuative	3

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
2		Sostenibilità ambientale dell'investimento	20
	2.1 non cumulabile con 2.3	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica almeno di classe A, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8745 del 22.11.2008 e s.m.i., destinati: <ul style="list-style-type: none"> - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali 	6
	2.2	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate	5
	2.3 non cumulabile con 2.1	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica almeno di classe A, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8745 del 22.11.2008 e s.m.i., destinati: <ul style="list-style-type: none"> - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali 	5
	2.4 non cumulabile con 2.6	Costruzione di nuove serre con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale: vetri con intercapedine e filtri radiazione solare	4
	2.5	Realizzazione di interventi di recupero dell'acqua piovana da superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi aziendali	3
	2.6 non cumulabile con 2.4	Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali	2
	2.7	Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l'impiego di reti antiinsetto	2
3		Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici	14
	3.1	Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per l'introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo	6
	3.2	Acquisto di impianti di essiccazione per cereali dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra (dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione; dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico)	4
	3.4	Introduzione di "scrubber", biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti	4
4		Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici	13
	4.1	Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti	6
	4.2	Realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti zootecnici	4
	4.3	Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione	3
5		Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	12
	5.1	Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l'impiego di risorse naturali	4
	5.2	Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla distribuzione dei fertilizzanti, degli effluenti di allevamento, dei prodotti fitosanitari, raccolta o all'utilizzo di tecniche di minima lavorazione o semina su sodo	3
	5.3	Acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture di cui al paragrafo 5.1, lettera H delle presenti disposizioni attuative	2
	5.4	Installazione di sistemi finalizzati a ridurre l'inquinamento puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (biobed) di cui al paragrafo 5.1, lettera I delle presenti disposizioni attuative	2

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	5.5	Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione, dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	1
		Sostenibilità economica dell'investimento (criteri non cumulabili tra loro)	11
		Aziende con produzione Standard inferiore o uguale a 250.000 euro	
	6.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore a 0,5	11
	6.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 1	9
	6.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 1 e inferiore a 2	6
6	6.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 2 e inferiore a 3	2
		Aziende con produzione Standard superiore a 250.000 euro	
	6.5	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore a 0,5	9
	6.6	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 1	7
	6.7	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 1 e inferiore a 2	4
	6.8	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 2 e inferiore a 3	1

Il punteggio connesso al comparto produttivo interessato dagli interventi è dettagliato nella Tabella 4. Per l'assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Tabella 4

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio
Zootecnia da latte	25
Zootecnia da carne: bovini, suini e ovicaprini	21
Vitivinicolo	19
Cereali, incluso riso	17
Ortofrutta	15
Avicunicolo	13
Florovivaismo	11
Olio d'oliva	10
Miele	9
Zootecnia da carne: equini	8
Altri	5

Il punteggio connesso alle caratteristiche del richiedente e dell'azienda è dettagliato nella Tabella 5. I requisiti del richiedente e dell'azienda devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tabella 5

Codice	Caratteristiche del richiedente e dell'azienda	Punteggio
1	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno dell'Operazione 6.1.01	8
2 non cumulabile con 1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile	4
3 non cumulabile con 4	Azienda con più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in zone svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020	5
4 non cumulabile con 3	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: - Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) - Parco Nazionale dello Stelvio - Aree Natura 2000	4
5	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	3
6	Azienda certificata in applicazione delle norme EMAS e Global Gap	1
7 non cumulabile con 8 e 9	Azienda con produzione standard tra € 15.000 e € 50.000	8
8 non cumulabile con 7 e 9	Azienda con produzione standard tra € 50.001 e € 150.000	5
9 non cumulabile con 7 e 8	Azienda con produzione standard tra € 150.001 e € 250.000	2

10.2 CRITERI DI VALUTAZIONE PER "AZIENDE NON DI MONTAGNA"

I criteri di valutazione e i relativi punteggi per le "aziende non di montagna" sono riepilogati nella successiva Tabella 6 e dettagliati nelle successive Tabelle 7, 8 e 9.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 30 punti, assegnati nell'ambito della Tabella 7 "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)" dei citati criteri di valutazione.

Tabella 6

Riepilogo criteri di valutazione "Aziende non di montagna"	Punteggio
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale), considerando in ordine decrescente: a) tipologia d'investimento; b) sostenibilità ambientale dell'investimento; c) contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici; d) contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici; e) innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo; f) sostenibilità economica dell'investimento.	96
Comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti	25
Caratteristiche del richiedente e dell'azienda, considerando in ordine decrescente: a) giovane agricoltore; b) donna; c) azienda in aree protette o area Natura 2000, azienda biologica; d) azienda con produzione standard inferiore.	24

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 7. Qualora i requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nel Piano aziendale non siano riconducibili a quelli considerati in Tabella 7, non è assegnato il relativo punteggio.

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

Tabella 7

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
1		Tipologia d'investimento (Il punteggio di cui ai criteri da 1.1 a 1.4 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di investimento prevalente)	26
	1.1 non cumulabile con 1.2, 1.3, 1.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti aziendali e alla conversione delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne l'efficienza ambientale	18
	1.2 non cumulabile con 1.1, 1.3, 1.4	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali	15
	1.3 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.4	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per: - la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali; - il trattamento degli effluenti di allevamento aziendali; - la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate per esclusivo uso aziendale	14
	1.4 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.3	Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative, di cui al paragrafo 5.1, lettera F e all' Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative	13
	1.5 non cumulabile con 1.6	Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro o realizzazione di investimenti per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, effettuati da giovani agricoltori di cui al paragrafo 5.1, lettera D delle presenti disposizioni attuative	5
	1.6 non cumulabile con 1.5	Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, e/o per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	3
	1.7	Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali di cui al paragrafo 4.1, lettera B delle presenti disposizioni attuative	3
2		Sostenibilità ambientale dell'investimento	20
	2.1 non cumulabile con 2.3	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica almeno di classe A, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8745 del 22.11.2008 e s.m.i., destinati: - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali	6
	2.2	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate	5

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	2.3 non cumulabile con 2.1	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica almeno di classe A, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8745 del 22.11.2008 e s.m.i., destinati: <ul style="list-style-type: none"> - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali 	5
	2.4 non cumulabile con 2.6	Costruzione di nuove serre con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale: vetri con intercapedine e filtri radiazione solare	4
	2.5	Realizzazione di interventi di recupero dell'acqua piovana da superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi aziendali	3
	2.6 non cumulabile con 2.4	Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali	2
	2.7	Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l'impiego di reti antiinsetto	2
3		Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici	14
	3.1	Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per l'introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo	6
	3.2	Acquisto di impianti di essiccazione per cereali dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra (dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione; dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico)	4
	3.4	Introduzione di "scrubber", biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti	4
4		Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici	13
	4.1	Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti	6
	4.2	Realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti zootecnici	4
	4.3	Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione	3

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
5		Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	12
	5.1	Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l'impiego di risorse naturali	4
	5.2	Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla distribuzione dei fertilizzanti, degli effluenti di allevamento, dei prodotti fitosanitari, raccolta o all'utilizzo di tecniche di minima lavorazione o semina su sodo	3
	5.3	Acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture di cui al paragrafo 5.1, lettera H delle presenti disposizioni attuative	2
	5.4	Installazione di sistemi finalizzati a ridurre l'inquinamento puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (biobed) di cui al paragrafo 5.1, lettera I delle presenti disposizioni attuative	2
	5.5	Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione, dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	1
6		Sostenibilità economica dell'investimento (criteri non cumulabili tra loro)	11
	Aziende con produzione Standard inferiore o uguale a 250.000 euro		
	6.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore a 0,5	11
	6.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 1	9
	6.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 1 e inferiore a 2	6
	6.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 2 e inferiore a 3	2
	Aziende con produzione Standard superiore a 250.000 euro		
	6.5	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore a 0,5	9
	6.6	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 1	7
	6.7	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 1 e inferiore a 2	4
6.8	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 2 e inferiore a 3	1	

Il punteggio connesso al comparto produttivo interessato dagli interventi è dettagliato nella Tabella 8. Per l'assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Tabella 8

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio
Zootecnia da latte	25
Zootecnia da carne: bovini, suini e ovicapri	21
Vitivinicolo	19
Cereali, incluso riso	17
Ortofrutta	15
Avicunicolo	13
Florovivaismo	11
Olio d'oliva	10
Miele	9
Zootecnia da carne: equini	8
Altri	5

Il punteggio connesso alle caratteristiche del richiedente e dell'azienda è dettagliato nella Tabella 9. I requisiti del richiedente e dell'azienda devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tabella 9

Codice	Caratteristiche del richiedente e dell'azienda	Punteggio
1	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno dell'Operazione 6.1.01	8
2 non cumulabile con 1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile	4
3	Azienda con più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in: - Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) - Parco Nazionale dello Stelvio - Aree Natura 2000	4
5	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	3
6	Azienda certificata in applicazione delle norme EMAS e Global Gap	1
7 non cumulabile con 8 e 9	Azienda con produzione standard tra € 15.000 e € 50.000	8
8 non cumulabile con 7 e 9	Azienda con produzione standard tra € 50.001 e € 150.000	5
9 non cumulabile con 7 e 8	Azienda con produzione standard tra € 150.001 e € 250.000	2

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di contributo.

11.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal giorno 3 Settembre 2015 e fino al 3 Novembre 2015.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, da parte della Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

11.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, con le modalità di seguito indicate, alla Provincia/Città metropolitana di Milano sul cui territorio si attua l'intervento.

Nel caso in cui l'area ove si attua l'intervento si estenda sul territorio di più Enti, la domanda deve essere inviata alla Provincia/Città Metropolitana di Milano sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Provincia/Città Metropolitana di Milano che riceve la domanda informa gli altri Enti interessati.

11.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (SISCO) entro il termine di chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN - cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore); dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

Nei casi in cui vi sia l'impossibilità da parte del soggetto firmatario ad utilizzare gli strumenti per la firma digitale/elettronica, è ammessa la firma autografa ed il soggetto dovrà:

- compilare e firmare il modulo di autocertificazione generato da SISCO relativo all'impossibilità di utilizzo degli strumenti di firma digitale;
- scaricare e firmare la domanda in formato PDF;
- caricare a sistema la domanda firmata con modalità autografa, il modulo di autocertificazione e copia della carta d'identità in corso di validità.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento ed invio del file firmato, il sistema genera un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo non è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

11.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG, la seguente documentazione:

- Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola**, compilato secondo il modello di cui all'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative.
Il Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, firmato dal richiedente il contributo, è oggetto di valutazione secondo i criteri indicati al paragrafo 10 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo;
- Progetto delle opere**, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni; il progetto è quello presentato al fine del rilascio del titolo abilitativo di cui alla successiva lettera D;
- Computo metrico analitico estimativo delle opere**, redatto a cura del progettista di cui alla precedente lettera B, utilizzando i codici e i prezzi unitari del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia abbattuti del 20% o, in alternativa, il prezzario regionale delle Opere Pubbliche o il prezzario regionale dei Lavori Forestali, abbattuti del 20%, indicando l'anno di riferimento;
- Copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi** previsti dal progetto ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- Progetto/disposizione (layout) degli impianti** a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale;
- Tre preventivi di spesa**, nel caso di acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia o del prezzario regionale delle Opere Pubbliche o del prezzario regionale dei Lavori Forestali, unitamente a una breve nota contenente le motivazioni tecnico-economiche della scelta. La scelta non deve essere giustificata in caso di acquisto di beni e/o di forniture al prezzo più basso.

I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità del preventivo e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le

offerte devono essere:

- proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;
- comparabili;
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

- G. **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹² relativa all'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi**, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure all'esito della procedura dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari".

La dichiarazione deve essere riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda;

- H. **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹³ di avere o non avere richiesto**, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi della presente Operazione, **il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali**, specificando quali in caso affermativo;

- I. **Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000**. Le procedure di valutazione di incidenza si applicano sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:

- provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito;
- altro documento, rilasciato o validato dall'Ente gestore, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione).

11.5 ERRORI SANABILI E PALESI, DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

11.5.1 ERRORI SANABILI E PALESI

Sono errori sanabili quelli che attengono al mero errore materiale di compilazione della domanda e/o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata e/o da informazioni presenti sul SISCO¹⁴. Gli errori sanabili possono essere corretti dal richiedente, previa comunicazione scritta alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, entro 15 giorni continuativi dalla data in cui la domanda di aiuto è stata protocollata, come precisato al paragrafo 11.3, salvo i casi di richiesta avanzata in sede di istruttoria per il tramite del Responsabile del procedimento.

Il richiedente può presentare soltanto una richiesta di correzione degli errori sanabili per ciascuna domanda di contributo.

Dopo la concessione del contributo, il richiedente può presentare domanda di riconoscimento di errore palese, tramite comunicazione scritta all'Organismo Pagatore Regionale.

Il richiedente può presentare soltanto una richiesta di correzione degli errori palesi per ciascuna domanda di contributo.

11.5.2 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, l'Ente competente ne chiede il completamento entro un termine non superiore a giorni 10, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria. Il dirigente della Provincia/Città Metropolitana di Milano invia ai soggetti che non hanno provveduto a completare la documentazione la comunicazione di non ammissibilità della domanda.

La comunicazione di non ammissibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile della Operazione.

La possibilità di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, può operare in presenza di documenti incompleti. Pertanto, la documentazione indicata al paragrafo 11.4 deve essere presentata all'atto della domanda. Qualora sia verificata la completa omissione anche di uno solo dei documenti previsti, la domanda è considerata non ammissibile all'istruttoria.

L'Ente competente che riceve la documentazione integrativa, deve caricarla a sistema durante la fase istruttoria.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto n. 6196 del 22 luglio 2015 dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990 e che si avvale per l'istruttoria delle domande delle Province/Città metropolitana di Milano (articolo 34, comma 1, lettera q della legge regionale 31/08, ma vedasi anche gli articoli 2, 3, 5,

¹² ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000.

¹³ ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000.

¹⁴ A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da ritenersi errori sanabili quelli derivanti da:

- errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti.
- verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - a. nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es. somme sbagliate dei computi metrici). La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati.
 - b. a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni) gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - o cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - o errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - o numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - o numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

9 e allegato A della legge regionale 19/2015)^{15/16}.

I dirigenti delle Province/Città metropolitana di Milano competenti in materia di agricoltura, assumono la funzione di sub responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della l. 241/1990 e hanno il compito, tra gli altri, di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative relative all'istruttoria delle domande, nei termini di seguito precisati, verificare i presupposti per la liquidazione dei contributi, per la concessione di varianti, proroghe e cambi beneficiari e mantenere i rapporti con le imprese.

13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia/Città Metropolitana di Milano e prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche che comprendono:

- verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese¹⁷ della domanda di aiuto unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto¹⁸ e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- eventuale sopralluogo nel centro aziendale ove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 10;
- determinazione della percentuale di contributo in riferimento al "Tipo di impresa o di società richiedente" e alla sua "Ubicazione", così come specificato al paragrafo 8.1.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- sfavorevole, a seguito di esito istruttorio negativo, con le motivazioni;
- favorevole con l'indicazione:
 - del punteggio assegnato;
 - dell'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
 - degli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
 - del contributo concedibile.

Il dirigente della Provincia/Città Metropolitana di Milano invia ai richiedenti il verbale istruttorio. Entro 10 giorni i soggetti cui è stato trasmesso il verbale possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. Di tali osservazioni è dato conto nel verbale, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, è approvato dal dirigente della Provincia/Città Metropolitana di Milano, costituisce atto endo procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta dalle Province/Città Metropolitana di Milano incaricati e dalla loro proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile della Operazione.

14. CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

Le Province/Città Metropolitana di Milano concludono l'istruttoria delle domande ricevute per la parte di loro competenza e informano il Responsabile di Operazione in ordine alle istruttorie concluse¹⁹ entro il 3 Febbraio 2016.

15. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Per la valutazione delle proposte formulate dalle Province/Città Metropolitana di Milano, con riferimento alla coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità delle presenti disposizioni attuative ed ai punteggi attribuiti, il Responsabile di Operazione si avvale di un apposito Nucleo di valutazione. L'attività del Nucleo di valutazione è volta alla prevenzione, individuazione e correzione di errori sistemici nelle procedure di valutazione istruttoria delle domande, finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari Enti competenti all'istruttoria, e può basarsi anche su indagini a campione fondate sull'analisi del rischio. Il Nucleo di valutazione è costituito con decreto del Responsabile di Operazione.

A seguito delle valutazioni del suddetto Nucleo, il Responsabile di Operazione approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria definendo i seguenti elenchi:

- domande non ammissibili all'istruttoria;
- domande con esito istruttorio negativo;
- domande con esito istruttorio positivo con l'indicazione del punteggio assegnato e dell'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10;
- domande ammesse a finanziamento, a seguito della suddivisione delle risorse disponibili tra le domande con esito istruttorio positivo ordinate secondo il punteggio, con l'indicazione dell'importo totale dell'investimento ammesso a contributo.

Nella suddivisione delle risorse disponibili per l'intera Operazione 4.1.01, è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

La procedura si conclude entro il 15 Marzo 2016.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

15 Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

16 Legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

17 la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa;

18 per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici stimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, abbattuti del 20% o, in alternativa, il prezzario regionale delle Opere Pubbliche o il prezzario regionale dei Lavori Forestali, abbattuti del 20%, indicando l'anno di riferimento.

19 l.r.31/2008 Art. 37 (Poteri sostitutivi) 1. In caso di accertate inadempienze degli enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente titolo, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.

16. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sull'Albo pretorio della Provincia/Città Metropolitana per almeno quindici giorni consecutivi;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale) e sul sito internet della Provincia/Città Metropolitana.
- comunicato via PEC ai richiedenti.

Il responsabile di operazione predisporre in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

17. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre 24 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo 15.

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e sono conformi all'oggetto progettuale e al Piano Aziendale.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

18. PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può beneficiare di una sola proroga per un periodo massimo di sei mesi, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. Per le sole domande presentate da aziende delle zone svantaggiate di montagna, la proroga può avere durata massima di dodici mesi, in considerazione delle sfavorevoli condizioni pedoclimatiche.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Pertanto, prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, la richiesta deve essere indirizzata alla Provincia/Città Metropolitana di Milano competente che, istruita la richiesta, formula una proposta al Responsabile di Operazione.

Quest'ultimo, ricevuta la proposta può concedere o non concedere la proroga; in entrambi i casi, con nota scritta, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario e alla Provincia/Città Metropolitana di Milano.

19. VARIANTI

19.1. DEFINIZIONE DI VARIANTI

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; rientra tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento, inteso come cambio di mappale catastale.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tra cui il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

19.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

Il richiedente/beneficiario deve inoltrare, tramite SISCO, alla Provincia/Città Metropolitana di Milano competente, un'apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. documentazione di cui al precedente paragrafo 11.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 3 alle presenti disposizioni, firmato dal richiedente/beneficiario del contributo.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a SISCO della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 19.3.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il richiedente/beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

19.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

La Provincia/Città Metropolitana di Milano competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel Piano aziendale;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La Provincia/Città Metropolitana di Milano competente che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, formula una proposta al Responsabile di Operazione.

Quest'ultimo, ricevuta la proposta può concedere o non concedere la variante; in entrambi i casi, con nota scritta, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario e alla Provincia/Città Metropolitana di Milano.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile di Operazione si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

20. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario **può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:**

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta alla Provincia/Città metropolitana di Milano competente, a mantenere **tutti** gli impegni assunti dal cedente;
- non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

20.1 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite PEC alla Provincia/Città metropolitana di Milano competente, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi,
- la titolarità al subentro.

La Provincia/Città metropolitana di Milano competente attiva in SISCO una specifica autorizzazione, la quale permette al subentrante di presentare la domanda, che deve essere chiusa e sottoscritta dal beneficiario subentrante.

La Provincia/Città metropolitana di Milano competente, istruita la nuova domanda, formula una proposta al Responsabile di Operazione così come di seguito:

- non autorizzazione al subentro;
- autorizzazione con revisione del punteggio attribuito o del contributo spettante o della percentuale di finanziamento. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- autorizzazione senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Operazione, ricevuta la proposta può autorizzare o non autorizzare il cambio di beneficiario. In entrambi i casi, con nota scritta, ne comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al beneficiario e alla Provincia/Città Metropolitana di Milano.

21. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

21.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria dagli uffici della Provincia/Città metropolitana di Milano competenti in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO, agli uffici della Provincia/Città Metropolitana di Milano competenti, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 25, contratta con un istituto di credito o assicurativo. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- 2) dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;

e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- 3) certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 5.3, punto 1) o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

Nell'ambito delle riscontri finalizzati al pagamento gli uffici della Provincia/Città Metropolitana di Milano verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della PA (certificazioni antimafia, Durc, ecc.)

21.2 EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

I beneficiari che non hanno ottenuto l'anticipo possono chiedere il pagamento di un solo stato di avanzamento lavori (SAL).

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria dagli uffici della Provincia/Città metropolitana di Milano competenti in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Alla domanda di pagamento del SAL, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO, agli uffici della Provincia/Città Metropolitana di Milano competenti, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) fatture quietanzate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- 2) tracciabilità dei pagamenti effettuati, a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- 3) computo metrico dello stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, in caso di opere

L'istruttoria deve verificare che:

- gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, tramite sopralluogo nel centro aziendale ove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'importo della spesa ammessa già sostenuta sia compreso tra il 30% e il 90% dell'importo degli investimenti ammessi in sede di istruttoria;
- le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme ai sopra richiamati punti 1) e 2).

Al termine della verifica il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati al pagamento gli uffici della Provincia/Città Metropolitana di Milano verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della PA (certificazioni antimafia, Durc, ecc.)

21.3 EROGAZIONE DEL SALDO

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso e l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria dagli uffici della Provincia/Città metropolitana di Milano competenti in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Alla domanda di pagamento di saldo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO, alla Provincia/Città Metropolitana di Milano competente, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio²⁰ del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento;
- 2) fatture quietanzate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- 3) tracciabilità dei pagamenti effettuati, a tale proposito si precisa che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- 4) computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori, in caso di opere;
- 5) copia delle tavole progettuali definitive, consegnate al Comune, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
- 6) dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi art. 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
- 7) dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con ricevuta di deposito presso l'amministrazione competente, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r.VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 dicembre 2008;
- 8) dichiarazione del Comune della regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili;
- 9) relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- 10) dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal D.Dirett. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso;
- 11) polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 25, lettera b).

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, in relazione alla quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Province/Città metropolitana di Milano, controllando le domande di pagamento determinano:

- il contributo richiesto: cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa ammissibile previsto dal precedente paragrafo 8.2, il contributo richiesto è comunque calcolato sul massimale di spesa ammissibile;
- il contributo ammissibile: cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Provincia/Città metropolitana di Milano (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 10%, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi

²⁰ art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

due importi.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

22. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'istruttoria implica una verifica della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. "visita in situ").

L'istruttoria deve verificare che:

- gli obiettivi indicati nel Piano aziendale siano stati raggiunti;
- gli investimenti siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- i beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Al termine della verifica il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati al pagamento la Provincia/Città metropolitana di Milano verifica la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della PA (certificazioni antimafia, Durc, ecc.).

23. CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La Provincia/Città metropolitana di Milano trasmette alla ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate. La ASL provvede ad effettuare il controllo a campione, sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (salute e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs. 194/95, D.P.R. 290/01 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale n. X/3233/2015 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni. Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnica" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La ASL inoltra alla Provincia l'elenco delle aziende ispezionate e l'esito relativo.

24. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dalle Province/Città metropolitana di Milano, sulla base dell'analisi del rischio definita nel "Manuale", prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 22 e 23 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Al termine del controllo in loco il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

25. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
- b) altri casi valutati dall'Organismo Pagatore Regionale, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

La polizza fideiussoria intestata all'OPR è svincolata dall'OPR stesso, che invia una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte del Responsabile dell'Operazione sulla base di verifiche compiute dalla Provincia/Città Metropolitana, al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo.

26. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" la Provincia/Città metropolitana di Milano effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che l'investimento finanziato non subisca, nei dieci anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo nel caso di opere e nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo nel caso di dotazioni, modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "in situ" per il collaudo.

27. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

1. perdita dei requisiti di ammissione;
2. mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 17, fatte salve le possibilità di proroga di indicate al paragrafo 18;
3. realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
4. realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
5. mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 31.1;
6. violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
7. non veridicità delle dichiarazioni presentate^{21/22};
8. esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 26.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 31.2.

28. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente il Responsabile di Operazione avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

L'avvio avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione pervista dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, il Responsabile di Procedimento, che si avvale per l'istruttoria delle domande delle Province/Città metropolitana di Milano, adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo, stato avanzamento lavori o saldo, il provvedimento di decadenza è di competenza dell'Organismo Pagatore Regionale, che richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

29. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'OPR e al Responsabile di Operazione, mediante PEC. La rinuncia totale al contributo o alla realizzazione del progetto può essere comunicata dal beneficiario, in alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in SISCO.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo 30.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile di Operazione **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Si precisa che anche in presenza di cause di forza maggiore riconosciute, le somme erogate possono essere trattenute dal beneficiario solamente se è dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria una spesa sostenuta per l'intervento finanziato.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% del contributo ammesso. Oltre tale percentuale di riduzione il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

30. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla docu-

21 Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo d'emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

22 Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

mentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile di Operazione **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento delle causa di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario

31. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore.

31.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento (Piano aziendale). In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- c) mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati. Nel caso di:
 - 1) opere e impianti fissi, per 10 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
 - 2) dotazioni (macchine, attrezzature, impianti mobili e semi mobili) per 5 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.

Nel periodo di impegno relativo a impianti di trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali, la capacità produttiva del beneficiario deve essere mantenuta tale che almeno i 2/3 della materia prima lavorata dall'impianto finanziato siano di provenienza aziendale;

- d) rispettare, per i giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento ai sensi della Operazione 6.1.01, i requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, entro 24 mesi dalla data di insediamento;
- e) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- f) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 17, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- g) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- h) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 21.3;
- i) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 21.3, nei termini stabiliti.

31.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo derivante dalla pronuncia di decadenza parziale sarà definita dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR.

Gli impegni accessori sono:

- a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ASL a seguito dei controlli effettuati, come previsto dal paragrafo 23.
- c) presentare la domanda di saldo del contributo tra il sessantesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 21.3.

32. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

32.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

32.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

33. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel vigente Manuale delle procedure, dei controlli

e delle sanzioni (Decreto OPR n. 7107/2010) per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

34. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il d.lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza , trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli articoli 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco.(richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuti ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art.111 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica s.p.a., nella persona del legale rappresentante.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art.8 del citato decreto.

35. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Operazione, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Data inizio periodo di presentazione, tramite SISCO, delle domande alla Provincia	3 Settembre 2015
Data fine periodo di presentazione, tramite SISCO, delle domande alla Provincia	3 Novembre 2015
Termine per invio alla Regione dei verbali di istruttoria delle domande; entro tale data devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	3 Febbraio 2016
Data di approvazione dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi	15 Marzo 2016
Termine per la realizzazione degli interventi	Ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul BURL dell'atto con cui la Regione ripartisce i fondi

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

ALLEGATO 1 - NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 5.1, LETTERA F

Sono finanziate solo le macchine e le attrezzature che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di: riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti; diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo; migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Tutte le macchine e le attrezzature finanziate devono rispondere alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010) e alle norme tecniche dedicate.

È ammissibile a finanziamento l'acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14.12.2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine, che consentano, rispetto alla modalità di conduzione dell'attività agricola aziendale prima della presentazione della domanda:

- l'aumento della produttività, della sicurezza e del benessere del lavoro;
- la razionalizzazione e la riduzione dei costi di esercizio;
- la riduzione dell'impatto ambientale rispetto alle macchine ed attrezzature già presenti.

Le motivazioni dell'acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'Allegato 2.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti macchine e attrezzature:

A. nuove macchine e attrezzature per la gestione di effluenti di allevamento allo scopo di:

1. implementare sistemi per il dosaggio a rateo variabile (VRT) degli effluenti di allevamento, comprensivo dei costi inerenti alla:
 - mappatura delle produzioni per conoscere le differenze presenti tra i mappali;
 - analisi del terreno per caratterizzare i mappali;
 - gestione, l'analisi e l'interpretazione dei dati (monitoraggio di resa, dati sul terreno e analisi delle produzioni);
2. effettuare la distribuzione degli effluenti di allevamento e del digestato con sistemi a ridotta emissione e con dosatura e registrazione delle quantità distribuite;
3. installare sistemi informatizzati per la gestione integrale degli effluenti di allevamento, nel rispetto di quanto previsto dal PUA/PUAS o dal POA/POAS, relativamente al controllo:
 - dei livelli delle vasche di stoccaggio, tramite costante monitoraggio con sensori dedicati;
 - dei mappali interessati all'applicazione, per mezzo della loro georeferenziazione;
 - del trasporto e della distribuzione in campo degli effluenti, gestiti tramite sistemi informatizzati;
4. razionalizzare dal punto di vista tecnologico il parco macchine aziendale, limitatamente a:
 - trattori dotati di sistemi di guida avanzati, atti a garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili direttamente dal posto di guida, nonché corredati di attrezzature per la distribuzione localizzata, interrata e differenziata dell'azoto;
 - macchine operatrici, corredate di un ricevitore satellitare GPS che permetta l'impiego nelle operazioni in campo di soluzioni che garantiscano di distribuire, tramite interramento, a rateo variabile (VRT) gli effluenti laddove maggiormente necessario, in funzione delle esigenze della coltura e delle caratteristiche del terreno, sulla base di indicatori locali e/o mappe di prescrizione precedentemente create.

L'intervento deve essere mirato al miglioramento della gestione dell'azoto contenuto negli effluenti di allevamento e alla riduzione delle emissioni di ammoniaca in aria.

I sistemi di dosaggio a rateo variabile degli effluenti di allevamento di cui al punto 1 devono essere:

- in grado di distribuire gli effluenti differenziando in modo automatico la dose distribuita in relazione alla zona in cui avviene la distribuzione;
- atti a garantire una distribuzione degli effluenti definita da una preventiva programmazione delle quantità di nutrienti da somministrare, calcolata sulla base delle caratteristiche del terreno e di una mappatura delle produzioni attese.

Tali attrezzature sono ammissibili solo se consentono:

- lo spandimento degli effluenti di allevamento differenziato in base alla posizione in campo della macchina, determinata con sistema GPS, mediante attrezzature abilitate ad una distribuzione proporzionale alla velocità di avanzamento. Pertanto, il dispositivo GPS adottato deve consentire una determinazione della posizione con precisione a livello sub metrico;
- la programmazione delle dosi da distribuire in base alle caratteristiche del terreno e dei dati di produzione ottenuti con mappatura degli appezzamenti oggetto di distribuzione;
- il calcolo dei fabbisogni colturali e delle dosi da distribuire basati sul metodo del bilancio dei nutrienti, conforme a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007 e da eventuali provvedimenti successivi inerenti alla Direttiva 91/676/CEE;
- la registrazione degli eventi di distribuzione e loro archiviazione su supporto cartaceo e informatico.

L'intervento deve consentire l'acquisizione o il completamento di un sistema di dosaggio variabile, i cui **componenti minimi essenziali che devono essere contemporaneamente presenti** sono rappresentati da:

- sistema di controllo della quantità di effluente di allevamento distribuita in relazione alla velocità di avanzamento, da installare sulla macchina per la distribuzione degli stessi;
- sistema di localizzazione GPS, con precisione sub metrica, da installare sulla macchina per la distribuzione degli effluenti di allevamento o sulla trattrice;
- hardware e software da installare sulla operatrice o sulla trattrice per la gestione delle informazioni di distribuzione e il comando degli attuatori in relazione alla posizione in campo;
- hardware e software di gestione aziendale dei dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e di mappatura degli appezzamenti per la predisposizione dei piani di concimazione e per la registrazione delle operazioni svolte.

Le macchine operatrici per la distribuzione degli effluenti di allevamento liquidi devono prevedere un sistema di distribuzione variabile in funzione della velocità di avanzamento e, preferibilmente, utilizzare una pompa volumetrica per alimentare gli organi

di distribuzione, che devono garantire una distribuzione a bassa pressione e che portino il prodotto raso terra (distribuzione in bande) o lo possano interrare direttamente.

Nel caso di distribuzione di effluenti palabili, deve essere presente un sistema di pesatura e di regolazione del sistema di distribuzione in relazione alla velocità di avanzamento. Le macchine operatrici devono essere dotate di sistema di localizzazione (GPS) che può essere installato sia sulla operatrice, sia sulla trattrice, purché sia presente un sistema di controllo che consenta di programmare la dose di distribuzione in funzione della posizione in campo e della velocità di avanzamento.

L'intervento di razionalizzazione del sistema di distribuzione degli effluenti di allevamento azotati **deve essere completato da:**

- installazione sulle trattrici di sistemi di guida assistita e/o automatizzata;
- effettuazione di analisi dei terreni oggetto di distribuzione;
- effettuazione della mappatura dei terreni aziendali e dei relativi dati produttivi;
- installazione di attrezzature per il monitoraggio del livello nelle vasche di stoccaggio degli effluenti e loro integrazione nel sistema di distribuzione;
- installazione di attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto negli effluenti sulle macchine per la distribuzione o nelle vasche di stoccaggio.

Il costo della mappatura delle produzioni è ammesso a contributo nel caso ne sia prevista l'utilizzazione per razionalizzare la distribuzione degli effluenti di allevamento. Non sono, in ogni caso, ammessi i costi per l'acquisto delle macchine e attrezzature necessarie per il rilievo dei dati produttivi.

I sistemi di distribuzione degli effluenti di allevamento di cui al punto 2 devono essere in grado di:

- distribuire gli effluenti regolando la dose distribuita in base alla velocità di avanzamento;
- registrare la posizione della parcella dove è stata effettuata la distribuzione mediante sistema GPS;
- distribuire gli effluenti con sistemi a bassa emissione di ammoniacca (interratori su terreno nudo o nell'interfila e distribuzione in bande su prati o in copertura).

Tali attrezzature sono ammissibili solo se consentono:

- una programmazione delle dosi da distribuire in base al calcolo dei fabbisogni colturali e delle dosi da distribuire basati sul metodo del bilancio dei nutrienti conforme a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007 e da eventuali provvedimenti successivi inerenti alla Direttiva 91/676/CEE;
- la registrazione degli eventi di distribuzione e loro archiviazione su supporto cartaceo e informatico.

L'intervento deve consentire l'acquisizione o il completamento di un sistema di distribuzione, i cui **componenti minimi essenziali che devono essere contemporaneamente presenti** sono rappresentati da:

- sistema di controllo della quantità di effluente di allevamento distribuita in relazione alla velocità di avanzamento, da installare sulla macchina per la distribuzione dello stesso;
- per gli effluenti liquidi, sistema di distribuzione che consenta la distribuzione con interrimento diretto, se la distribuzione avviene su terreno nudo o in copertura su colture sarchiate, o portino il prodotto raso terra, nel caso di distribuzione su prati o in copertura su colture non sarchiate (es. cereali autunno-vernini);
- sistema di localizzazione GPS da installare sulla macchina per la distribuzione degli effluenti o sulla trattrice;
- hardware e software di gestione aziendale dei dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e di mappatura degli appezzamenti per la predisposizione dei piani di concimazione e per la registrazione delle operazioni svolte.

Le macchine operatrici per la distribuzione degli effluenti di allevamento liquidi devono prevedere un sistema di distribuzione variabile in funzione della velocità di avanzamento e, preferibilmente, utilizzare una pompa volumetrica per alimentare gli organi di distribuzione.

Nel caso di distribuzione di effluenti di allevamento palabili, deve essere presente un sistema di pesatura e di regolazione del sistema di distribuzione in relazione alla velocità di avanzamento.

L'intervento di razionalizzazione del sistema di distribuzione degli effluenti azotati **deve essere completato da:**

- mappa aziendale con l'individuazione degli appezzamenti
- sistema di miscelazione della vasca di stoccaggio
- analisi del contenuto di azoto degli effluenti da distribuire almeno 2 volte all'anno, prima delle operazioni di distribuzione.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo;

B. nuove attrezzature finalizzate esclusivamente a promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche, attraverso la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante da attività agricola ed incentivare il miglioramento degli standard di sicurezza per l'operatore, quali:

- macchine irroratrici a barra dotate di manica d'aria e di ugelli antideriva per ridurre l'entità del prodotto che non va a bersaglio;
- macchine irroratrici per colture arboree dotate di recupero del prodotto che non va a bersaglio;
- macchine irroratrici a barra per diserbo dotate di organi lambenti;
- macchine per la distribuzione localizzata a rateo variabile dei fertilizzanti, complete di sensori che rilevano il fabbisogno nutrizionale delle colture;

C. Nuovi trattori, macchine e attrezzature finalizzate esclusivamente a semplificare e razionalizzare le tecniche colturali della minima lavorazione del terreno e della semina su sodo, limitatamente a:

1) trattori che abbiano tutte e contemporaneamente le caratteristiche seguenti:

- dotati di sistema di propulsione a quattro ruote motrici, di tipo isodiametrico, con entrambi gli assi sterzanti e dotati di pneumatici a bassa pressione di gonfiaggio, inferiore a 1 bar;

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

- dotati di computer di bordo atto a selezionare in modo automatico le modalità di sterzata, coinvolgendo tutte e quattro le ruote motrici;
 - abbiano un'equilibrata ripartizione delle masse, ossia non superiore al 55% sull'asse anteriore e al 45% sull'asse posteriore;
 - equipaggiati con un sollevatore posteriore con capacità di sollevamento pari ad almeno 3.500 kg e con ammortizzatore delle oscillazioni;
 - equipaggiati con un sollevatore anteriore con capacità di sollevamento pari ad almeno 2.000 kg, idoneo all'accoppiamento con tramogge portaseme e di distribuzione di fertilizzante;
 - di potenza sufficiente per operare ad almeno 10-12 km/h nell'esecuzione di minime lavorazioni; con guida retroversa, quindi in grado di lavorare in entrambe le direzioni di marcia con le stesse prestazioni;
- 1) macchine combinate per la minima lavorazione o per la semina su terreno non preventivamente lavorato;
 - 2) seminatrici per semina diretta o seminatrici da sodo a righe, abbinata con attrezzature passive, quindi non mosse tramite la presa di potenza della trattrice.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicano l'esecuzione di minime lavorazioni oppure semina su sodo;

- D. Sistemi di navigazione tramite posizionamento GPS che consentano la registrazione dei dati di posizione e il controllo delle lavorazioni primarie e secondarie del terreno, della semina, delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari, mediante guida semiautomatica con controllo dello sterzo della macchina agricola, che richiedono l'intervento dell'operatore solamente in fase di manovra, non nel corso del lavoro.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare una dichiarazione con la quale si impegna a:

- **conservare le registrazioni delle suddette lavorazioni del terreno e operazioni colturali eseguite mediante il sistema di guida oggetto di contributo, per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;**
- **dimostrare di utilizzare il sistema oggetto di contributo per almeno 60 giorni l'anno nei terreni in conduzione, indicati nel fascicolo aziendale SISCO, per le suddette lavorazioni del terreno e operazioni colturali.**

ALLEGATO 2 - PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA, DI CUI AL PARAGRAFO 11.4, LETTERA A

INDICE

1. II MERCATO E LA STRATEGIA COMMERCIALE ATTUALE;
2. II PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE;
3. II PROGRAMMA DI INVESTIMENTI;
4. IL PROCESSO PRODUTTIVO DOPO L'INTERVENTO;
5. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA DOPO L'INTERVENTO;
6. IL MERCATO IN CUI OPERARE;
7. L'ASSISTENZA TECNICA;
8. IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO;
9. AGEVOLAZIONI RICHIESTE.

1. II MERCATO E LA STRATEGIA COMMERCIALE ATTUALE

Descrivere:

- la Tipologia di prodotti/servizi;
- la struttura del mercato di riferimento;
- la clientela principale servita;
- i canali di distribuzione utilizzati.

Indicare il:

- livello di auto approvvigionamento delle materie prime trasformate:
 - alto (più del 75%)
 - medio (dal 60 al 75%)
 - basso (fino al 60%)
- mercato di approvvigionamento delle materie prime trasformate: descrivere la struttura del mercato delle materie prime, il potere contrattuale dei fornitori, etc.
 - locale _____%
 - Regionale _____%
 - Nazionale _____%
 - internazionale (indicare quale) _____%

2. II PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE

Descrivere:

- la quantità/qualità colture, animali allevati;
- il metodo di raccolta, allevamento, alimentazione;
- i principali dati produttivi/riproduttivi.

3. II PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

Descrivere gli investimenti che il richiedente intende realizzare, illustrandone le caratteristiche tecniche. In particolare:

- a) Descrivere in modo dettagliato degli interventi e dei relativi requisiti qualitativi.
Relazione tecnica identificativa del progetto imprenditoriale, che indichi la corretta destinazione degli interventi degli investimenti in Opere agronomiche e di miglioramento fondiario, in Opere edilizie e per la realizzazione di impianti agricoli (ad esempio vigneti, oliveti, frutteti, etc), comprensiva della descrizione, lo stato fisico di partenza, gli interventi previsti e la situazione post-intervento;
- b) Descrivere gli obiettivi perseguiti a seguito della realizzazione degli interventi.
Nella relazione tecnica descrivere, per ciascuno degli obiettivi perseguiti, quali sono gli effetti produttivi, ambientali, organizzativi ed economici attesi.
Specificare come le nuove produzioni modificheranno i livelli produttivi attuali, sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi.
- c) Descrizione e previsione di spesa degli interventi da realizzare, per i quali si richiede il contributo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO DELL'IVA (€)		
	Anno 1	Anno 2	Totale
Costo complessivo			

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

N.B.: per "Anno 1" si intende il primo anno di realizzazione dell'investimento.

d) Descrizione e previsione di spesa degli interventi da realizzare in autofinanziamento, senza contributo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVEN- TI DA REALIZZA- RE IN AUTOFI- NANZIAMENTO	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO DELL'IVA (€)					
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Costo complessivo						

N.B.: per "Anno 1" si intende il primo anno di realizzazione dell'investimento. Gli interventi possono essere conclusi anche prima del quinto anno.

4. IL PROCESSO PRODUTTIVO DOPO L'INTERVENTO

Descrivere dettagliatamente il processo produttivo dell'azienda dopo l'intervento, per ogni tipologia di prodotto aziendale, quantificando e descrivendo l'impiego delle risorse impegnate in ciascuna fase.

5. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA DOPO L'INTERVENTO

Descrivere le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo e dell'organigramma aziendale previsti a regime, indicando le funzioni principali e il numero di addetti per ognuna di esse, evidenziando i ruoli ricoperti da ognuno.

6. IL MERCATO IN CUI OPERARE

Descrivere il contesto in cui si inserisce l'iniziativa imprenditoriale ed il mercato o i mercati relativi a tutti i prodotti/servizi offerti a cui intende riferirsi, dettagliandone le modalità.

Inoltre, per gli interventi che implicano effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti aziendali:

- descrivere il mercato in cui il proponente intende operare, le sue dimensioni (generale e target), l'ambito geografico di riferimento (es. Italia, Lombardia, Comune di Milano, ecc.);
- descrivere la clientela potenziale cui è destinato il prodotto/servizio offerto.

7. L'ASSISTENZA TECNICA

Descrivere le eventuali azioni di assistenza tecnica e le relative spese.

Il proponente che intende usufruire di tali agevolazioni deve presentare un piano di assistenza tecnica dettagliato contenente le motivazioni alla base della richiesta, il fornitore dell'assistenza, le modalità di erogazione del servizio, la tempistica, il costo (complessivo e giornaliero/orario), le giornate uomo previste, ecc.

8. IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	Prima dell'investimento (€)	Dopo l'investimento (€)
	<i>(da compilare a cura del richiedente; si consiglia l'utilizzo dell'applicativo Sostare (SI-SCO) per il calcolo delle voci)</i>	<i>(da compilare a cura del richiedente)</i>
VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI = \sum dei valori PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI + PRODOTTI ZOOTECNICI VENDUTI + PRODOTTI VENDUTI DOPO TRASFORMAZIONE AZIENDALE/ VENDITA DIRETTA		
VALORE DELLE ATTIVITA' CONNESSE (agriturismo, agroenergia, ecc.). = valore SERVIZI EROGATI		

VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE = Σ VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI + VALORE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE		
COSTI DI PRODUZIONE = Σ dei valori COSTI PRODUZIONE PRODOTTI VEGETALI + COSTI DI ALLEVAMENTO+ SPESE GENERALI		
COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE = Σ dei valori COSTI TRASFORMAZIONE E VENDITA DIRETTA + COSTI AGRITURISMO		
VALORE AGGIUNTO (MOL) = VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE - COSTI DI PRODUZIONE- COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE		
SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI (INPS TITOLARI E DIPENDENTI) = COSTO LAVORO		
REDDITO OPERATIVO = VALORE AGGIUNTO (MOL)- SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI (INPS TITOLARI E DIPENDENTI)		
CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI = Σ dei valori PAGAMENTO UNICO AZIENDALE + ALTRI PAGAMENTI PAC / PSR (ESCLUSE MISURE A INVESTIMENTO)		
REDDITO NETTO (utile di esercizio) = REDDITO OPERATIVO- CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI		

9. AGEVOLAZIONI RICHIESTE

Agevolazione	Importo agevolazione (€)	Spesa prevista (€)	Copertura spesa (%)
Contributo fondo perduto c/ investimenti			
Mutuo agevolato per investimenti			
Premio insediamento giovani agricoltori			
Contributo per assistenza tecnica			

Luogo e data

Firma del richiedente

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 10 agosto 2015

ALLEGATO 3 - VARIANTI, DI CUI AL PARAGRAFO 19.2

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Luogo e data

Firma del richiedente/beneficiario